

Al Presidente INPS – ROMA
ufficiosegreteria.presidenta@postacert.inps.gov.it

Al Direttore Generala INPS – ROMA
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

Al Presidente AdEPP - Associazione degli Enti Previdenziali Privati
presidente@adepp.info

e.p.c.

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
segreteriaministro@mailcert.lavoro.gov.it; segreteriatecnicaministro@lavoro.gov.it

Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
dgprevidenza@pec.lavoro.gov.it

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
mef@pec.mef.gov.it

P R E M E S S A

In data 01.01.2017 è entrata in vigore una nuova norma previdenziale che estende il contenuto della prima legge sul cumulo gratuito (Legge 228/2012) a due nuovi ambiti:

a) consente di utilizzare anche le contribuzioni maturate nelle Casse Professionali di cui al D.to Leg.vo n. 509/94 e D.to Leg.vo n. 103/96;

b) si applica anche per il computo della pensione c.d. "anticipata", al raggiungimento dei requisiti contributivi indicati dalla Riforma Fornero, indipendentemente dall'età anagrafica (per il 2017 e 2018: 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

Ciò in forza del comma 195 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 che ha modificato il comma 239 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Da molti definita "Legge di Civiltà", questa riforma previdenziale restituisce pari dignità a tutte le carriere contributive; l'offerta lavorativa evolve continuamente e porta spesso i professionisti a cambiare attività e relativo Ente previdenziale.

Tuttavia, pur entrata in vigore tale importante modifica, dal primo gennaio di quest'anno si è assistito ad un continuo balletto di responsabilità, di posizioni ostruzionistiche ed obblighi di vigilanza puntualmente inevasi.

Comitato "CUMULO E CASSE PROFESSIONALI"

Per queste ragioni è sorto da alcuni mesi il Comitato Cumulo e Casse Professionali con il fine di promuovere e stimolare iniziative per una rapida e reale possibilità di usufruire del diritto, stabilito dalla legge n. 232 del 2016, di cumulare – senza nuovi oneri – i contributi versati in più Enti previdenziali. Il Comitato è aperto a tutti gli iscritti ad una cassa professionale (attualmente o nel proprio passato lavorativo), senza alcuna distinzione di orientamento politico o sindacale, non intende svolgere le funzioni dei Patronati, auspicandone anzi la collaborazione e conta attualmente oltre 500 iscritti, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Solo in data 12 ottobre scorso l'INPS ha emanato la circolare n. 140. Tale circolare contiene, a parere di questo Comitato, alcuni passaggi discutibili, tra i quali non possiamo non ricordare il criterio di calcolo del pro quota a carico INPS (punto 3 della circolare) che appare adottato in violazione di legge in quanto in contrasto con quanto normato dal comma 246 dell'art. 1 della Legge 228/2012.

Ma soprattutto contestiamo, con questo nostro atto, che l'Istituto anche stavolta intenda rimandare il definitivo decollo della legge sul cumulo a successivi step applicativi, e ci riferiamo alle convenzioni tra Inps e Casse, che avrebbero potuto essere sviluppate nel corso del 2017 o comunque ripercorse sul modello della totalizzazione, già in vigore da ben 11 anni.

I vari passaggi attuativi si sono succeduti con una lentezza ingiustificabile: valga solo una considerazione e lo si fa enunciando l'ultimo articolo della 232/2016:

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Questo lungo lasso di tempo trascorso in attesa dell'applicazione della Legge ha inciso e incide pesantemente sulle persone coinvolte, mantenendole vincolate al lavoro da esse svolto, pur avendo maturato diritto a pensione.

Comitato "CUMULO E CASSE PROFESSIONALI"

Voler ostinarsi su questa strada non fa certo l'interesse dei lavoratori, ma nemmeno delle aziende dove prestano il loro servizio, e ricordiamo che si tratta di professionisti che rivestono ruoli delicati e di primaria importanza. Di riflesso non si persegue nemmeno l'interesse generale del Paese, anche perché si rimanda l'accesso al mondo produttivo delle giovani generazioni.

Molti professionisti, nel corso del 2017, confidando nell'applicazione della 232 in tempi ragionevoli, hanno rassegnato le dimissioni e vivono da molti mesi senza stipendio e senza pensione, in situazioni di estrema difficoltà.

Il Decreto Legge n. 79 del 28.03.1997 come convertito dalla Legge n.140 del 28 maggio 1997 all' art. 3 dispone che il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sia "corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli."

La medesima esigenza si estende anche ai lavoratori che non appartengono alla P.A.

Tutto ciò premesso e considerato, questo Comitato Cumulo e Casse Professionali, raccogliendo le istanze di oltre 500 Professionisti italiani,

D I F F I D A

L'Ente in indirizzo a porre in essere tutte le condizioni necessarie all'applicazione definitiva della Legge 232/2016 e in particolare alla immediata stipula delle convenzioni – conformi a tale normativa - con le casse professionali.

Altresì

D I F F I D A

Lo stesso Ente a liquidare con procedura d'urgenza l'acconto pensionistico ai Professionisti che hanno attivato la procedura di dimissioni, ed hanno fatto richiesta di accesso alla pensione utilizzando lo specifico form sul portale Inps. Si utilizzino, a tale scopo, le banche dati già nella disponibilità di codesto Ente per la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

Con l'avviso che perseverando nell'atteggiamento dilatorio, si adiranno le vie giudiziarie per la tutela dei diritti degli interessati.

IL COMITATO CUMULO E CASSE PROFESSIONALI